

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO  
AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 218/03/COL

del 12 novembre 2003

**relativa ad un aiuto di stato in forma di oneri sociali differenziati su base regionale — Norvegia**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 24 e il protocollo 3,

VISTI gli orientamenti dell'Autorità <sup>(3)</sup> sull'applicazione e l'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE,

VISTA la decisione dell'Autorità di proporre alla Norvegia opportune misure <sup>(4)</sup>,

VISTA la decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002, del 25 giugno 2002 <sup>(5)</sup>, che integra nell'allegato XV dell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) <sup>(6)</sup>,

DOPO AVERE INVITATO le parti interessate a presentare i loro commenti conformemente alle disposizioni di cui sopra <sup>(7)</sup>,

CONSIDERANDO CHE con lettera del 26 marzo 2003 le autorità norvegesi hanno notificato all'Autorità un periodo di transizione di tre anni per la differenziazione regionale degli oneri sociali nonché un nuovo regime di aiuti diretti ai trasporti,

CONSIDERANDO CHE la presente decisione riguarda esclusivamente la notifica di un periodo di transizione per la differenziazione regionale degli oneri sociali e non la notifica di un nuovo regime di aiuti diretti ai trasporti,

<sup>(1)</sup> Di seguito denominato «accordo SEE».

<sup>(2)</sup> Di seguito denominato «accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte».

<sup>(3)</sup> Norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (orientamenti sugli aiuti di Stato), adottate ed emesse dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994 e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 231 del 3 settembre 1994, pag. 1. Gli orientamenti sono stati modificati da ultimo il 5 novembre 2003 (non ancora pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*).

<sup>(4)</sup> Decisione n. 172/02/COL dell'Autorità di sorveglianza EFTA (GU C 52 del 6.3.2003, pag. 16), e supplemento SEE n. 13 del 16.3.2003, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 266 del 3.10.2002, pag. 56, e supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002, pag. 42.

<sup>(6)</sup> GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

<sup>(7)</sup> Decisione n. 141/03/COL dell'Autorità di sorveglianza EFTA, del 16 luglio 2003 (GU C 216 dell'11.9.2003, pag. 3) e supplemento SEE n. 45 dell'11.9.2003, pag. 1.

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

## I. I FATTI

### 1. Introduzione

Con lettera della missione di Norvegia all'Unione europea datata 26 marzo 2003 (Doc. n. 03-1846 A), inoltrante una lettera del ministero del Commercio e dell'industria del 25 marzo 2003, una lettera del ministero delle Finanze del 25 marzo 2003 e una lettera del ministero per i Governi locali e per lo Sviluppo regionale, tutte ricevute e registrate dall'Autorità il 26 marzo 2003, le autorità norvegesi hanno notificato un periodo di transizione di tre anni, dal 2004 al 2007, per la differenziazione regionale degli oneri sociali a carico dei datori di lavoro in alcune aree geografiche (zone d'imposta 3 e 4) e un nuovo regime nazionale di aiuti diretti ai trasporti. Le autorità norvegesi hanno inoltre descritto l'introduzione di un regime di aiuti di importanza minore (*de minimis*) da applicarsi in relazione agli oneri sociali a carico dei datori di lavoro.

Con lettera della missione di Norvegia all'Unione europea datata 15 aprile 2003 (Doc. n. 03-2467 A), inoltrante una lettera del ministero del Commercio e dell'industria del 10 aprile 2003 e una lettera del ministero delle Finanze del 10 aprile 2003, tutte ricevute e registrate dall'Autorità il 16 aprile 2003, le autorità norvegesi hanno notificato la proroga della differenziazione regionale degli oneri sociali nella zona del Nord-Troms e Finnmark (zona 5).

Con lettera del 16 maggio 2003 (Doc. n. 03-2951 D), l'Autorità ha confermato il ricevimento delle suddette lettere e ha richiesto ulteriori informazioni.

Con lettera della missione di Norvegia all'Unione europea datata 10 giugno 2003 (Doc. n. 03-3707 A), inoltrante una lettera del ministero delle Finanze del 5 giugno 2003, ambedue ricevute e registrate dall'Autorità l'11 giugno 2003, le autorità norvegesi hanno presentato ulteriori informazioni.

Con lettera dell'ambasciatore di Norvegia all'Unione europea, datata 4 luglio 2003, (Doc. n. 03-4403 A), la notificazione riguardante la zona 5 è stata revocata, in quanto il comitato permanente degli Stati membri dell'EFTA ha stabilito, con decisione del 1° luglio 2003 (n. 2/2003/SC) e con riferimento all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, che il regime attualmente in vigore nella zona 5 era incompatibile con l'accordo SEE data la presenza di circostanze eccezionali nella suddetta zona.

Con lettera del 16 luglio 2003 (Doc. n. 03-4598 D), l'Autorità ha informato le autorità norvegesi della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, con riferimento agli aiuti di Stato in forma di oneri sociali differenziati su base regionale e di aiuti diretti ai trasporti (di seguito denominata «la decisione di avviare un procedimento di indagine»).

La decisione di avviare un procedimento di indagine è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(8)</sup>. L'Autorità ha invitato le autorità interessate a presentare commenti sul regime di aiuti in questione.

La risposta ufficiale delle autorità norvegesi alla decisione di avviare un procedimento di indagine è pervenuta mediante fax del ministero del Commercio e dell'industria datato 17 settembre 2003, inoltrante una lettera del ministero delle Finanze datata 17 settembre 2003 (Doc. n. 03-6381 A). La lettera del ministero delle Finanze datata 17 settembre 2003 è stata parimenti inoltrata con lettera della missione di Norvegia datata 18 settembre 2003 ed è stata ricevuta e registrata dall'Autorità il 19 settembre 2003 (Doc. n. 03-6451 A).

L'Autorità ha ricevuto commenti da dieci parti interessate.

Con lettere del 16 ottobre 2003 (Doc. n. 03-7071 D) e del 17 ottobre 2003 (Doc. n. 03-7135), l'Autorità ha presentato alle autorità norvegesi i commenti ricevuti dalle parti terze.

<sup>(8)</sup> Decisione n. 141/03/COL dell'Autorità di sorveglianza EFTA, del 16 luglio 2003. GU C 216 dell'11.9.2003, pag. 3, e supplemento SEE n. 45 dell'11.9.2003, pag. 1.

Con fax del 21 ottobre 2003 il ministero del Commercio e dell'industria ha inoltrato una risposta del ministero delle Finanze datata 21 ottobre 2003 (Doc. n. 03-7243 A) riguardante i commenti delle parti terze. Con lettera della missione di Norvegia datata 23 ottobre 2003, ricevuta e registrata dall'Autorità il 24 ottobre 2003 (Doc. n. 03-7360 A), la lettera del ministero delle Finanze è stata inoltrata all'Autorità.

## 2. Antefatto

Il 22 settembre 1999 l'Autorità aveva approvato la proposta delle autorità norvegesi relativa ad una nuova regolamentazione del regime di differenziazione regionale degli oneri sociali <sup>(9)</sup>. L'approvazione aveva validità limitata, non oltre il 31 dicembre 2003.

Il 21 dicembre 2000 la Commissione europea ha deciso negativamente riguardo al regime di aiuti alla riduzione degli oneri sociali notificato dalla Svezia <sup>(10)</sup>. La Commissione ha sottolineato che l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa ammissibile nell'ambito del regime di aiuti non aveva nessun nesso con i sovraccosti di trasporto che l'impresa in questione avrebbe dovuto effettivamente sostenere e che non si poteva escludere che, almeno in determinati casi, vi fosse una sovraccompensazione per i sovraccosti di trasporto. Nella decisione viene inoltre precisato che la Norvegia, con lettera del 27 luglio 2000, ha commentato la decisione di avviare un procedimento di indagine e che le autorità norvegesi hanno confermato che il regime applicato in Norvegia è analogo a quello svedese.

Alla luce della decisione sulla Svezia, il sistema norvegese è stato oggetto di discussione in diverse riunioni fra le autorità norvegesi e l'Autorità, così come fra l'Autorità e i servizi della Commissione europea.

Con lettera dell'Autorità datata 29 novembre 2001 (Doc. n. 01-9557 D) le autorità norvegesi sono state fra l'altro informate dell'intenzione dell'Autorità di avviare una valutazione del sistema norvegese, finalizzata alla formulazione di una proposta di opportune misure per ripristinare pari condizioni di concorrenza nel territorio di applicazione dell'accordo SEE.

L'Autorità ha avviato un esame formale del sistema norvegese con lettera alle autorità norvegesi datata 4 giugno 2002 (Doc. n. 02-4189 D), nella quale ha espresso il parere preliminare secondo cui il sistema norvegese di differenziazione regionale degli oneri sociali potrebbe non essere più compatibile con l'accordo SEE.

La decisione dell'Autorità datata 25 settembre 2002 <sup>(11)</sup> in merito alla proposta di opportune misure stabiliva che l'attuale regime di differenziazione regionale degli oneri sociali non rispondeva ai criteri stabiliti per la deroga prevista dall'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. L'importo degli aiuti concessi in base al regime attuale non ha alcun nesso con i sovraccosti per il trasporto effettivamente sostenuti da una particolare impresa e non è calcolato conformemente al disposto dell'allegato XI della disciplina in materia di aiuti di Stato. Nella parte operativa della decisione viene fra l'altro stabilito quanto segue:

1. «L'Autorità di vigilanza EFTA propone alla Norvegia, in base all'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, le seguenti opportune misure relative agli aiuti di Stato implicati nel regime di differenziazione regionale degli oneri di sicurezza sociale ("Geografisk differensiert arbeidsgiveravgift"):
  - a) le autorità norvegesi prenderanno le misure legislative, amministrative e di altra natura necessarie per eliminare qualsiasi aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE risultante dal sistema di contribuzione sociale differenziata su base regionale o per rendere gli eventuali aiuti compatibili con l'articolo 61 dell'accordo SEE;

<sup>(9)</sup> Decisione n. 228/99/COL dell'Autorità di sorveglianza EFTA (GU C 3 del 6.1.2000, pag. 3), e supplemento SEE n. 1 del 6.1.2000.

<sup>(10)</sup> GU L 244 del 14.9.2001, pag. 32.

<sup>(11)</sup> Decisione n. 172/02/COL.

- b) le autorità norvegesi elimineranno gli eventuali aiuti o li renderanno compatibili con effetto al 1° gennaio 2004 salvo che l'Autorità accetti una data posteriore considerandola obiettivamente necessaria e giustificata al fine di permettere alle imprese interessate di adeguarsi alla nuova situazione;  
e
- c) le autorità norvegesi comunicheranno all'Autorità le opportune misure di adeguamento del regime di aiuto al più presto e comunque entro il 25 marzo 2003.
2. Alle autorità norvegesi viene chiesto di notificare all'Autorità per iscritto, entro un mese dalla ricezione della presente proposta, la loro accettazione, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, della presente proposta di opportune misure nella sua interezza».

Con lettera della missione di Norvegia presso l'Unione europea, datata 29 ottobre 2002, ricevuta e registrata dall'Autorità il 31 ottobre 2002 (Doc. n. 02-7855 A), le autorità norvegesi hanno accettato le opportune misure.

### 3. Descrizione dell'aiuto notificato

#### 3.1. Oggetto e forma dell'aiuto

In base al regime attuale, in Norvegia gli oneri di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro sono differenziati in base ad aree geografiche. Obiettivo della differenziazione geografica è stimolare le regioni più svantaggiate. Le aliquote attuali, ovvero quelle relative al 2003, sono riportate nella tabella 1 che segue. La tabella 1 indica inoltre la copertura e la densità di popolazione per ognuna delle zone.

Tabella 1

	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5
Aliquote degli oneri sociali (in percentuale)	14,1	10,6	6,4	5,1	0
Percentuale della popolazione totale	76,6	9,4	2,6	9,4	2,0
Densità di popolazione (abitanti per chilometro quadrato)	64,0	4,9	2,8	6,4	1,7

La zona 1 copre le aree più centrali del paese come pure l'estremo sud. La zona 5 corrisponde alla zona più settentrionale del paese. Le zone 3 e 4, per le quali è stato notificato un periodo di transizione, comprendono i comuni delle contee del Hedmark, Oppland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland e Troms. La densità di popolazione nelle zone 3 e 4 è rispettivamente di 2,8 e 6,4 abitanti per chilometro quadrato. Un quadro dettagliato delle aree geografiche è fornito nell'allegato 1 alla presente decisione.

L'onere di sicurezza sociale viene prelevato sulle retribuzioni e su altre remunerazioni del lavoro, ovvero stipendi e paghe e altre forme di remunerazione del lavoro o provvigioni (fatta eccezione per le prestazioni fornite da liberi professionisti), emolumenti di amministratori ecc., prestazioni in natura e rimborsi per spese sostenute e prestazioni sociali sostitutive di stipendi ecc. Le prestazioni in natura e il rimborso delle spese da parte del datore di lavoro sono tuttavia inclusi soltanto se soggetti a trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro. Sono altresì inclusi i contributi versati dal datore di lavoro in relazione a piani di pensionamento e alcuni pagamenti pensionistici. I contributi dei datori di lavoro sono prelevati sulla retribuzione lorda. I contributi sono correlati al comune di residenza di ciascun dipendente e non al luogo in cui è stabilita l'impresa.

Con lettera del ministero delle Finanze datata 25 marzo 2003 le autorità norvegesi hanno notificato un accordo transitorio per le zone 3 e 4 per il triennio 2004-2007, presentando la seguente tabella relativa all'adeguamento delle aliquote degli oneri sociali <sup>(12)</sup>:

Tabella 2

	Aliquote attuali	Aliquote 2004	Aliquote 2005	Aliquote 2006	Aliquote 2007
Zona 1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Zona 2	10,6	14,1	14,1	14,1	14,1
Zona 3	6,4	8,3	10,2	12,1	14,1
Zona 4	5,1	7,3	9,5	11,7	14,1

Per la zona 2 non è dunque notificato alcun periodo di transizione.

Per i dipendenti con almeno 62 anni di età viene proposto di ridurre gli oneri sociali di quattro punti percentuali rispetto alle aliquote altrimenti applicabili, illustrate nella tabella 2 di cui sopra.

Secondo le autorità norvegesi, il principale motivo che ha indotto a proporre un periodo di transizione è che l'abolizione della differenziazione a decorrere dal 2004 produrrebbe conseguenze molto gravi e significative non soltanto sulle imprese individuali ma anche su tutte le imprese situate nelle zone 3 e 4 (in cui l'aiuto supererebbe la soglia del *de minimis*) e dunque, sulla situazione occupazionale nell'intera area. Si calcola che, se il sistema attuale fosse stato prorogato a partire dal 2004, l'importo totale lordo degli sgravi fiscali al settore privato nelle zone 3 e 4 ammonterebbe a 3 030 milioni di corone norvegesi (NOK, circa 370 milioni di EUR). In base ad uno studio di un comitato di esperti indipendenti («Effektutvalget»), le autorità norvegesi presentano fra l'altro varie previsioni relative ai possibili effetti macroeconomici prodotti dall'abolizione della differenziazione regionale dell'imposta. A condizione che non vi sia alcuna incidenza sulle retribuzioni e sui prezzi dei prodotti, le stime indicano una riduzione dell'occupazione nel settore privato di 15 400 persone nella zona 4 e 2 900 persone nella zona 3 quale diretta conseguenza dell'incremento dei costi salariali complessivi. Ciò rappresenterebbe una riduzione isolata dell'occupazione nel settore privato in queste regioni pari al 15,5 % (13,8 % nella zona 3, 15,8 % nella zona 4). La corrispondente riduzione dell'occupazione totale in queste regioni sarebbe del 7,5 % nella zona 3 e dell'8,5 % nella zona 4. Le autorità norvegesi sottolineano inoltre che da quando, nel 1975, è stato istituito il regime differenziato, le imprese scelgono dove stabilirsi o dove investire basandosi proprio su tale regime.

Le autorità norvegesi sostengono inoltre che è ragionevole ritenere che, nel breve periodo, un incremento regionale degli oneri di sicurezza sociale si tradurrà soltanto in misura assai limitata in un incremento dei prezzi dei prodotti o in una riduzione dei costi salariali, per via dell'adeguamento tardivo dell'attività economica alla nuova situazione. Tale tesi è confermata dal fatto che il sistema norvegese di formazione dei salari è caratterizzato da un notevole grado di contrattazione collettiva centralizzata e dunque il livello delle retribuzioni non sarà immediatamente adeguato all'incremento degli oneri di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro. Si sostiene che l'incremento dei costi sarà in parte trasferito sui lavoratori dipendenti e sui consumatori ma soltanto nel lungo periodo. A tale riguardo, si citano vari studi economici.

Viene inoltre sottolineato che i margini di utile nelle zone 3 e 4 sono esigui rispetto alla zona 1 ma anche rispetto alla zona 2. Questa informazione si basa sulle relazioni annuali di bilancio di alcune società presentate al Registro delle imprese e sui calcoli di Statistics Norway.

In secondo luogo le autorità norvegesi sono del parere di non avere ricevuto «alcun chiaro segnale», fino all'autunno inoltrato del 2002, che il sistema, così com'era, dovesse essere abolito. Le autorità norvegesi sostengono di non avere ritenuto consigliabile, sul piano professionale o politico, chiedere alle imprese di adattarsi ad una situazione senza differenziazioni (al di sopra del *de minimis*), prima di vedere delineato il nuovo sistema. A tale riguardo le autorità norvegesi fanno riferimento a discussioni informali che hanno avuto luogo a seguito della decisione della Commissione europea relativa al regime svedese che prevede la riduzione degli oneri sociali.

<sup>(12)</sup> Il Comitato permanente degli Stati EFTA ha stabilito, con decisione del 1° luglio 2003 (n. 2/2003/SC), che il regime attualmente in vigore nella zona 5 è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE data la presenza di circostanze eccezionali nella suddetta zona (cfr. suddetto punto 1).

Con lettera del 16 maggio 2003 l'Autorità ha osservato che il periodo di transizione notificato è di tre anni per le zone 3 e 4 e che, pertanto, i rispettivi incrementi annui sono maggiori nella zona 4 rispetto alla zona 3. L'Autorità ha dunque dichiarato che avrebbe gradito ricevere spiegazioni sul motivo per il quale le imprese della zona 3 necessiterebbero di un periodo di transizione identico a quello previsto per le imprese della zona 4, nonostante siano confrontate ad un minore incremento della pressione fiscale. L'Autorità ha inoltre indicato che avrebbe gradito ricevere ulteriori commenti o previsioni che dimostrassero gli effetti prodotti da periodi di transizione di uno e due anni, rispettivamente per ciascuna delle zone, a confronto con il periodo di tre anni notificato.

Con lettera del 5 giugno 2003 il ministero delle Finanze ha presentato ulteriori commenti. Il ministero ha affermato che, in assenza di un periodo di transizione, l'incremento degli oneri sociali corrisponderebbe per le imprese ad un immediato incremento del costo del lavoro rispettivamente pari all'8,6 e al 7,2 % nelle zone 4 e 3 (una volta raggiunta la soglia del *de minimis*). Presumendo che il generale incremento delle retribuzioni sia quello previsto dalle autorità, la mancanza di un periodo di transizione comporterebbe nel 2004, per le imprese nelle zone 3 e 4, un aumento del costo del lavoro quasi triplo rispetto all'incremento normalmente atteso per tali costi (non tenendo conto dell'effetto del *de minimis*). È stato sostenuto che, per via di documentate rigidità delle retribuzioni nominali, si può ragionevolmente ritenere che la possibile reazione delle retribuzioni regionali ad un significativo calo della redditività delle imprese sarebbe assai contenuta a breve termine. È stato sottolineato che, senza un periodo di transizione, il pieno trasferimento dei maggiori costi salariali implicherebbe una significativa riduzione delle retribuzioni nominali, eventualità ritenuta irrealistica. In relazione agli esigui margini di utile nelle zone 3 e 4, è stato osservato che l'immediata applicazione dell'imposta piena avrebbe rappresentato una quota significativa degli attuali utili di esercizio. Un periodo di transizione di tre anni, secondo il ministero, consentirebbe un più ampio grado di adeguamento delle retribuzioni prima dell'applicazione dell'aliquota piena, differirebbe l'incremento dei costi per le imprese e ridurrebbe il numero delle chiusure e dei posti di lavoro persi in conseguenza dell'aumento dell'aliquota d'imposta. Per quanto riguarda il motivo per il quale le imprese della zona 3 necessitano dello stesso periodo di transizione delle imprese della zona 4, il ministero ha affermato che un periodo di tre anni è assai breve per entrambe le zone, che le differenze relative fra gli aumenti delle due zone sono minime e che una differenziazione del periodo di transizione sarebbe inopportuna.

### 3.2. Settori/attività ammissibili

Il regime di aiuti notificato si applica a tutte le imprese con dipendenti residenti nelle zone 3 e 4, fatte salve due principali eccezioni. La prima eccezione riguarda le imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'accordo SEE, la seconda eccezione riguarda le imprese attive in determinati settori a cui si applica l'aliquota piena indipendentemente dalla località.

Anche nell'amministrazione centrale il datore di lavoro è soggetto a un contributo del 14,1 %, indipendentemente dal luogo in cui il dipendente risiede. Le retribuzioni che superano di oltre 16 volte l'importo di base previsto dal sistema previdenziale nazionale sono soggette ad un prelievo supplementare del 12,5 % sull'importo eccedente. Tale onere supplementare è applicato indipendentemente dal luogo in cui il dipendente risiede e dal tipo di attività dell'impresa.

#### Settori non rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato

La maggioranza delle industrie primarie (agricoltura/silvicoltura e pesca) non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE ovvero esula dalla competenza dell'Autorità relativa all'esame degli aiuti di Stato, cfr. articolo 8, paragrafo 3, e protocolli 3 e 9 dell'accordo SEE. In questi settori il governo norvegese ha deciso di mantenere l'attuale regime di differenziazione delle aliquote relative agli oneri di sicurezza sociale. Le autorità norvegesi hanno dichiarato nella notificazione che garantiranno il pieno rispetto dell'accordo SEE, al fine di evitare che le imprese non appartenenti ai settori summenzionati beneficino del sistema attuale.

#### Settori soggetti all'aliquota piena indipendentemente dalla località

L'aliquota più elevata, pari al 14,1 %, si applicherà alle seguenti imprese, indipendentemente dal comune in cui il dipendente risiede:

- imprese attive nella produzione idroelettrica,
- imprese impegnate nell'estrazione di petrolio greggio o di gas naturale,

- imprese che forniscono uno o più dei seguenti servizi associati allo sfruttamento del petrolio o del gas:
  - trivellazione su contratto (fase di collaudo o di produzione),
  - attività di servizio connesse allo sfruttamento del petrolio e del gas,
  - servizio di perforazione o interventi in pozzo su contratto.
- imprese attive nell'estrazione di minerali metallici, ad eccezione del minerale di ferro e del minerale di ferro contenente manganese,
- imprese attive nell'estrazione dei minerali industriali nefelina, cianite e olivina,
- imprese che svolgono attività di costruzione o riparazione di navi commerciali d'alto mare autopropulse. Tali navi sono definite come segue:
  - Navi di almeno 100 GRT adibite al trasporto passeggeri o merci,
  - Navi di almeno 100 GRT adibite ad impieghi speciali,
  - Rimorchiatori di almeno 365 kW,
  - Pescherecci di almeno 100 GRT per esportazioni in paesi esterni al SEE,
  - Scafi galleggianti e mobili non finiti delle suddette imbarcazioni.
- imprese che apportano sostanziali modifiche a navi del tipo di quelle sopra elencate, nel caso di navi di oltre 1 000 GRT,
- imprese attive nella produzione di acciaio CECA,
- imprese finanziarie (menzionate alla sezione 1-4 del Financial Institutions Act o alla sezione 7-1, cfr. sezione 1-2, primo paragrafo, del Securities Trading Act) se l'impresa ha filiali, è impegnata in attività transfrontaliere oppure ha creato controllate che svolgono attività analoghe in altri Stati all'interno dell'area SEE,
- imprese che forniscono servizio di trasporto merci su strada e che impiegano l'equivalente di oltre 50 anni-uomo,
- imprese che offrono servizi di telecomunicazione.

Le imprese sopra descritte che non possano beneficiare del regime di differenziazione regionale degli oneri sociali possono usufruire dell'aiuto *de minimis* descritto in appresso.

### 3.3. Accordo relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*)

Le aliquote maggiorate nelle zone 2-4 dal 2004 in poi, riportate nella tabella 2 di cui sopra, si applicheranno soltanto agli aiuti di importo superiore al *de minimis*.

Gli oneri sociali a carico dei datori di lavoro saranno calcolati in base alle aliquote esistenti nelle zone 2, 3 e 4 per il 2003, a condizione che la differenza fra gli oneri sociali basati sull'aliquota più elevata (14,1 %) e gli oneri sociali basati sulle aliquote inferiori attualmente in vigore non superi 270 000 NOK in un anno (100 000 EUR su un periodo di tre anni). Laddove tale massimale sia superato, gli oneri sociali dovranno essere calcolati in base alle aliquote altrimenti applicabili, cfr. tabella 2 di cui sopra. Tale disposizione non riguarda le imprese nel settore dei trasporti. Le imprese assoggettate all'aliquota piena indipendentemente dalla località possono beneficiare anch'esse del regime *de minimis*. Altri aiuti *de minimis* possono essere concessi contestualmente all'aiuto *de minimis* previsto dal regime degli oneri di sicurezza sociale soltanto laddove l'importo totale dell'aiuto *de minimis* concesso non superi 270 000 NOK su base annua.

#### 3.4. Bilancio

Le autorità norvegesi hanno calcolato che la riduzione degli oneri sociali dovuta all'applicazione delle aliquote ridotte nelle zone 3 e 4 ammonta a 997 milioni di NOK nel 2004 (896 milioni di NOK nella zona 4 e 101 milioni di NOK nella zona 3), a 674 milioni di NOK nel 2005 (606 milioni di NOK nella zona 4 e 68 milioni di NOK nella zona 3) e a 352 milioni di NOK nel 2006 (317 milioni di NOK nella zona 4 e 35 milioni di NOK nella zona 3), per un totale di 2 022 milioni di NOK (circa 247 milioni di EUR) per l'intero triennio.

### 4. La decisione di avviare un procedimento di indagine

Nella sua decisione di avviare un procedimento di indagine, l'Autorità ha espresso due dubbi riguardo al periodo di transizione di tre anni nelle zone 3 e 4 per la differenziazione regionale degli oneri di sicurezza sociale.

La principale osservazione formulata dall'Autorità è che le autorità norvegesi non hanno presentato previsioni che dimostrino gli effetti di un periodo di transizione di uno e due anni rispettivamente per ciascuna delle zone, in confronto al periodo notificato di tre anni. Le autorità norvegesi avevano soltanto messo a confronto un periodo di transizione di tre anni con l'assenza di tale periodo, dichiarando al contempo che «un periodo di transizione di durata inferiore a tre anni sarebbe troppo breve». L'autorità ha inoltre chiesto spiegazioni sul motivo per il quale le imprese della zona 3 necessitano di un periodo di transizione identico a quello previsto per le imprese della zona 4, nonostante siano confrontate ad un minore incremento della pressione fiscale.

In secondo luogo l'Autorità ha contestato la pertinenza dell'argomentazione fornita dalle autorità norvegesi secondo la quale esse non avrebbero ricevuto «alcun chiaro segnale», fino all'autunno inoltrato del 2002, che il sistema così com'era dovesse essere abolito, in quanto un'incomprensione dei regolamenti SEE non può servire a giustificare la violazione, da parte di un governo, degli obblighi ad esso imposti dall'accordo.

#### 4.1. I commenti della Norvegia

Con lettera del ministero delle Finanze datata 17 settembre 2003, le autorità norvegesi hanno presentato i loro commenti alla decisione dell'Autorità relativa all'apertura di un procedimento di indagine. Il ministero ha confermato le precedenti osservazioni formulate nelle lettere del 25 marzo 2003 e del 5 giugno 2003 e ha presentato ulteriori commenti riguardo agli effetti di un periodo transitorio di uno e due anni rispettivamente per ciascuna delle zone, a confronto con il periodo notificato di tre anni. Il ministero ha inoltre presentato ulteriori commenti riguardo al motivo per il quale le imprese nella zona 3 necessitano dello stesso periodo di transizione previsto per le imprese della zona 4.

#### — Effetti economici del periodo di transizione di uno e due anni

Il ministero delle Finanze ha presentato la seguente tabella che illustra gli effetti dell'incremento annuo del costo del lavoro e della pressione fiscale a seconda della durata del periodo di transizione.

Tabella 3

**«Variazioni annue del costo del lavoro e della pressione fiscale dovute all'aumento delle aliquote d'imposta, tenuto conto della durata del periodo di transizione»**

		Nessun periodo di transizione	Periodo di transizione di un anno	Periodo di transizione di due anni	Periodo di transizione di tre anni
Aumento delle aliquote d'imposta	zona 4	9,0 punti %	4,5 punti %	3,0 punti %	2,25 punti %
	zona 3	7,7 punti %	3,85 punti %	2,6 punti %	1,93 punti %
Incremento del costo del lavoro in termini nominali dovuto esclusivamente all'aumento delle aliquote (crescita delle retribuzioni non inclusa)	zona 4	8,6 %	4,3 %	2,9 %	2,1 %
	zona 3	7,2 %	3,6 %	2,4 %	1,8 %
Aumento della pressione fiscale totale dovuto all'aumento delle aliquote (non è incluso l'effetto della crescita delle retribuzioni)	zona 4	1 186 milioni di NOK	593 milioni di NOK	395 milioni di NOK	296 milioni di NOK
	zona 3	134 milioni di NOK	67 milioni di NOK	45 milioni di NOK	34 milioni di NOK
Incremento del costo del lavoro totale in termini nominali calcolato includendo la normale crescita delle retribuzioni	zona 4	13,9 %	9,2 %	7,6 %	6,9 %
	zona 3	12,6 %	8,5 %	7,2 %	6,5 %
Incremento del costo del lavoro totale (crescita delle retribuzioni e aumento delle aliquote) rispetto alla normale crescita delle retribuzioni	zona 4	309 %	205 %	170 %	152 %
	zona 3	279 %	189 %	160 %	145 %

Il ministero ha commentato i dati riportati nella tabella 3 di cui sopra, evidenziando che, in assenza di un periodo di transizione, l'immediato incremento degli oneri sociali sarebbe di 9 e 7,7 punti percentuali rispettivamente nelle zone 4 e 3 e corrisponderebbe per le imprese ad un immediato incremento del costo del lavoro pari all'8,6 e al 7,2 % (una volta raggiunta la soglia del *de minimis*), con un aumento della pressione fiscale totale nelle zone 4 e 3 pari a 1 186 milioni di NOK e a 134 milioni di NOK. Le autorità norvegesi hanno inoltre citato uno studio di Møreforskning<sup>(13)</sup> che presenta cifre leggermente superiori (rispettivamente 1,3 miliardi di NOK e 177 milioni di NOK).

Le autorità norvegesi hanno sottolineato che, qualora non fosse concesso alcun periodo di transizione e a condizione che l'aumento delle imposte non sia immediatamente trasferito sulle retribuzioni, l'incremento del costo del lavoro per le imprese in questione nel 2004 (non tenendo conto degli aiuti *de minimis*) sarebbe circa il 300 % del normale incremento annuo di tale costo (con tassi di crescita del 13,9 e 12,6 % rispettivamente nella zona 4 e nella zona 3), rispetto ad un tasso annuo di crescita delle retribuzioni stimato al 4,5 %.

Con un periodo di transizione di un anno l'incremento degli oneri sociali sarebbe di 4,5 e 3,9 punti percentuali rispettivamente nella zona 4 e nella zona 3, corrispondente per le imprese ad un incremento annuo dei costi del lavoro pari al 4,3 e al 3,6 % (una volta raggiunta la soglia del *de minimis* consentita), con un aumento della pressione fiscale totale nella zona 4 e nella zona 3 rispettivamente pari a 593 milioni di NOK e 67 milioni di NOK. A condizione che l'aumento delle imposte non sia trasferito sulle retribuzioni, l'incremento annuo del costo del lavoro (non tenendo conto degli aiuti *de minimis*) sarebbe circa doppio rispetto al normale incremento annuo di tale costo (205 % e 189 % rispettivamente nella zona 4 e nella zona 3).

<sup>(13)</sup> «En analyse av regionale virkninger av omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift». Møreforskning, arbeidsrapport M 0309, cfr. il sito web: [www.mfm.no](http://www.mfm.no)

Con un periodo di transizione di due anni il conseguente incremento delle aliquote corrisponderebbe per le imprese ad un isolato aumento annuo del costo del lavoro pari al 2,9 e al 2,4 % (una volta raggiunta la soglia del *de minimis*), con un aumento della pressione fiscale totale nella zona 4 e nella zona 3 rispettivamente pari a 395 milioni di NOK e 45 milioni di NOK ogni anno. A condizione che l'aumento delle imposte non sia trasferito sulle retribuzioni, la crescita annua del costo del lavoro per le imprese in questione (non tenendo conto degli aiuti *de minimis*) sarebbe circa il 170 % e il 160 % del normale incremento annuo del costo del lavoro rispettivamente nella zona 4 e nella zona 3.

Con un periodo di transizione di tre anni, il conseguente aumento delle aliquote corrisponderebbe per le imprese ad un isolato incremento annuo del costo del lavoro pari al 2,1 e all'1,8 % nella zona 4 e nella zona 3 (una volta raggiunta la soglia del *de minimis* consentita), con un aumento della pressione fiscale totale nelle zone 4 e 3 rispettivamente pari a 296 milioni di NOK e 34 milioni di NOK. A condizione che l'aumento delle imposte non sia trasferito sulle retribuzioni, l'incremento annuo del costo del lavoro per le imprese in questione (non tenendo conto degli aiuti *de minimis*) sarebbe circa il 152 % e il 145 % del normale incremento annuo di tale costo rispettivamente nella zona 4 e nella zona 3.

È stato altresì evidenziato che, nel breve periodo, l'adeguamento alle aliquote maggiorate potrebbe tradursi in una variazione dei prezzi dei prodotti, delle retribuzioni o del volume di produzione. Il ministero delle Finanze ha anche sostenuto che numerose imprese sono esposte alla concorrenza internazionale e il fatto che, in media, i margini di utile dell'industria nelle regioni interessate siano esigui potrebbe indicare che, nella maggioranza dei casi, vi sono scarse possibilità di aumento dei prezzi dei prodotti. Viene inoltre indicato che le cifre riportate nella tabella 3 mostrano che persino con un periodo di transizione di tre anni l'incremento annuo dei costi del lavoro sarebbe di gran lunga superiore all'incremento che prevedibilmente si rifletterebbe in corrispondenti adeguamenti delle retribuzioni nello stesso anno.

È stato inoltre osservato che nessuno studio empirico fornisce risposte precise riguardo al modo in cui un cambiamento nel livello degli oneri sociali influenzi il processo di formazione dei salari. I risultati analitici riguardanti parziali variazioni regionali sono addirittura più variegati per quanto riguarda l'incidenza a lungo termine. Nessuno studio sembra essersi soffermato specificamente sullo sviluppo temporale di tali effetti. Viene sostenuto che, per via di una rigidità nominale al ribasso, probabilmente gli effetti di un incremento delle aliquote e di una riduzione delle aliquote avrebbero uno sviluppo temporale asimmetrico. Nel caso di un significativo aumento delle imposte, è probabile che debbano trascorrere diversi anni prima che i costi delle imprese si adeguino all'aumento della tassazione. Come è stato sottolineato, ne consegue che il periodo di transizione non soltanto differirebbe l'incremento dei costi per le imprese ma ridurrebbe anche il livello massimo dei costi che le imprese dovrebbero sostenere nel primo anno di applicazione dell'aliquota piena del 14,1 %. Pertanto il ministero ha sottolineato che la durata del periodo di transizione è ancora più importante se si tiene conto del processo di adeguamento delle retribuzioni nominali.

Le autorità norvegesi hanno concluso che, rispetto ad un periodo di transizione di due anni, un periodo di transizione di tre anni ridurrebbe il numero delle chiusure o il necessario ridimensionamento della produzione derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva e dunque ridurrebbe il rischio di un sostanziale peggioramento della situazione occupazionale, di un maggiore spopolamento e di un aumento della disoccupazione.

— Perché le imprese della zona 3 necessitano dello stesso periodo di transizione previsto per le imprese della zona 4?

Le autorità norvegesi hanno evidenziato che le differenze relative fra le due zone sono minime rispetto all'entità dei problemi legati alla transizione e al tempo necessario per gli adeguamenti in entrambe le zone. Le autorità norvegesi hanno inoltre fatto riferimento al forte aumento dei fallimenti verificatosi di recente nella zona 3. Le autorità norvegesi hanno sottolineato che l'applicazione, nella zona 3, di un periodo di transizione più breve di un anno rispetto alla zona 4 non comporterebbe una maggiore eguaglianza fra le zone quanto piuttosto un maggiore incremento dei costi nella zona 3 rispetto alla zona 4 (cfr. tabella 3 di cui sopra).

#### 4.2. *Commenti delle parti interessate*

Dieci organizzazioni e imprese norvegesi hanno presentato i loro commenti alla decisione di avviare un procedimento di indagine. Tutti i commenti sostengono la proposta di un periodo di transizione di tre anni avanzata dal governo norvegese.

Vari commenti hanno sottolineato che il sistema di differenziazione regionale degli oneri di sicurezza sociale costituisce il più importante strumento singolo di politica regionale in Norvegia e che esso avrebbe drastici effetti sull'economia e sull'industria nelle regioni interessate qualora l'aumento degli oneri sociali dovesse essere applicato in blocco già dal 1° gennaio 2004. Per tale motivo il consenso dell'Autorità al periodo di transizione proposto è considerato della massima importanza.

Con lettera della missione di Norvegia all'Unione europea datata 23 ottobre 2003, inoltrante una lettera del ministero del Commercio e dell'industria datata 21 ottobre 2003 e una lettera del ministero delle Finanze datata 21 ottobre 2003, tutte ricevute e registrate dall'Autorità il 24 ottobre (Doc. n. 03-7360 A), le autorità norvegesi hanno brevemente commentato i commenti delle parti terze. Le autorità norvegesi hanno osservato che i commenti di terzi suffragano le argomentazioni precedentemente presentate all'Autorità e che le parti terze non hanno sollevato alcuna obiezione riguardo al periodo di transizione proposto.

## II. VALUTAZIONE

### 1. **Esistenza dell'aiuto**

L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

La Corte EFTA ha sancito nel caso E-6/98 <sup>(14)</sup>, paragrafo 43, che «il regime norvegese di aiuti alla riduzione degli oneri sociali costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 SEE». Al fine di valutare se la notificazione di un periodo di accordi transitori nelle zone 3 e 4 implichi un aiuto di Stato, viene osservato che i principi basilari del regime in questione non differiscono dal regime che è stato oggetto della sentenza della Corte EFTA nel caso E-6/98. Poiché il regime attuale soddisfa tutte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, l'Autorità è del parere che gli accordi transitori notificati per le zone 3 e 4 costituiscano un aiuto di Stato.

Il 22 settembre 1999 <sup>(15)</sup> l'Autorità ha deciso di non sollevare obiezioni a una notificazione delle autorità norvegesi in merito alle misure che il governo norvegese intendeva adottare per conformarsi alla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA del 2 luglio 1998. L'Autorità ha ritenuto che l'aiuto potesse essere esonerato quale aiuto regionale (aiuto indiretto ai trasporti) sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. L'approvazione aveva durata limitata, non oltre il 31 dicembre 2003. Di conseguenza il regime attuale di differenziazione degli oneri sociali è da considerarsi un regime di aiuto esistente sino alla fine del 2003.

L'Autorità ritiene che qualsiasi aiuto di Stato derivante dal regime di differenziazione regionale degli oneri sociali successivamente al 1° gennaio 2004 costituirebbe un nuovo aiuto.

<sup>(14)</sup> Corte EFTA, Caso E-6/98, Governo di Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA [1999] Relazione della Corte EFTA, pag. 74.

<sup>(15)</sup> Decisione n. 228/99/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA (GU C 3 del 6.1.2000, pag. 3), e supplemento SEE n. 1 del 6.1.2000.

Tuttavia alcuni aspetti del regime notificato non implicano un aiuto da esaminarsi da parte dell'Autorità alla luce dell'articolo 61 dell'accordo SEE. Si tratta delle disposizioni che seguono:

- le imprese che versano l'aliquota piena non ricevono alcun aiuto nell'ambito del regime in questione.
- gli aiuti *de minimis* ricevuti, descritti nella sezione I 3.3, non costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(16)</sup>.
- l'aliquota ridotta di 4 punti percentuali prevista per tutti i dipendenti con almeno 62 anni di età si applica a tutti i settori economici e in ugual misura a tutte le regioni della Norvegia. Si ritiene dunque che tale misura sia di carattere generale e non rientri nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1.
- l'esame degli aiuti all'agricoltura e alla pesca esula dalla competenza dell'Autorità <sup>(17)</sup>.

Sulla base di quanto precede, gli aiuti da valutare nel caso di specie sono gli aiuti che derivano dal periodo di transizione di tre anni notificato per le zone 3 e 4.

## 2. Requisiti di notificazione

L'articolo 1, paragrafo 3 della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte recita: «L'Autorità di vigilanza EFTA deve essere informata, in tempo sufficiente a permettere di presentare osservazioni, di qualsiasi piano di concessione o di modifica di aiuti». Gli aiuti concessi senza notificazione o notificati in ritardo, ovvero notificati «dopo che ne sia stata data esecuzione», sono considerati illegittimi. La decisione dell'Autorità di adottare opportune misure (dec. n. 172/02/COL) ha inoltre stabilito che le Autorità norvegesi «comuniceranno» all'Autorità le misure di adeguamento del regime di aiuto entro il 25 marzo 2003 (cfr. punto I.2 di cui sopra).

Con lettere della missione di Norvegia all'Unione europea datate «26 marzo 2003» (Doc. n. 03-1846 A) e «10 giugno 2003» (Doc. n. 03-3707 A), le autorità norvegesi hanno dato adempimento alle proprie obbligazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte e alle proprie obbligazioni relative alle opportune misure.

## 3. Compatibilità dell'aiuto

### 3.1. Precedente valutazione dell'Autorità riguardo alla compatibilità del regime di differenziazione regionale degli oneri sociali

Nella decisione di proporre alla Norvegia opportune misure (decisione n. 172/02/COL), l'Autorità ha concluso che il regime di differenziazione regionale degli oneri sociali attualmente vigente in Norvegia non soddisfa le condizioni del capitolo 25.4.(27) e dell'allegato XI agli orientamenti in materia di aiuti di Stato. Gli aiuti concessi ad un'impresa ammissibile dipendono dall'entità della massa salariale, che a sua volta dipende dal numero di dipendenti e dalle rispettive retribuzioni. Come tale l'importo dell'aiuto concesso in base al regime attuale non ha alcun nesso con i sovraccosti di trasporto effettivamente sostenuti da una particolare impresa e non è calcolato conformemente ai suddetti disposti degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato. L'Autorità ha dunque concluso che il regime attuale di differenziazione regionale degli oneri sociali non risponde ai criteri stabiliti per la deroga prevista dall'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

<sup>(16)</sup> Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30), integrato nell'accordo SEE dalla decisione n. 88/2002 del Comitato misto SEE, del 25 giugno 2002 (GU L 266 del 3.10.2002, pag. 56, e supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002). Le regole di cumulo garantiscono che gli aiuti *de minimis* nel loro complesso non superino la soglia dei 100 000 EUR nell'arco di tre anni [cfr. regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione].

<sup>(17)</sup> Si veda ad esempio l'articolo 8, paragrafo 3), l'articolo 20 e i protocolli 3 e 9 dell'accordo SEE, nonché l'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

Mentre la continuazione dell'attuale regime norvegese sarebbe incompatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE e con gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato, il ricorso all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), non dovrebbe essere completamente escluso laddove un accordo transitorio volto a consentire la graduale eliminazione di detto aiuto avrebbe per effetto di evitare ripercussioni economiche altrimenti molto gravi su una o più regioni. In tale circostanza gli accordi transitori potrebbero eccezionalmente essere considerati necessari e giustificati al fine di allineare le misure di aiuto ai requisiti della disciplina in materia di aiuti di Stato e di consentire alle imprese di adattarsi alla nuova situazione economica<sup>(18)</sup>. Tuttavia è condizione essenziale che sussista il rischio di gravissime ripercussioni negative sull'economia di un'intera regione, in quanto le conseguenze finanziarie di decisioni negative in materia di aiuti di Stato sulle singole imprese non influenzano minimamente la valutazione di compatibilità di una particolare misura di aiuto<sup>(19)</sup>.

Alla luce di quanto precede, l'Autorità provvederà a valutare se il periodo di transizione notificato di tre anni per le zone 3 e 4 sia oggettivamente necessario e giustificato al fine di permettere una transizione appropriata verso la situazione rettificata per le imprese in questione<sup>(20)</sup>.

### 3.2. Il periodo di transizione di tre anni per le zone 3 e 4 è necessario e giustificato?

Nella notificazione le autorità norvegesi hanno sostenuto, in particolare, che un periodo di transizione molto breve o inesistente provocherebbe fra l'altro incertezza e crisi in molte imprese regionali e potrebbe gravemente danneggiare lo sviluppo economico in tali regioni.

Nei commenti alla decisione di avviare un procedimento di indagine (cfr. punto I 5 di cui sopra, in particolare la tabella 3), le autorità norvegesi hanno fornito fra l'altro alcune previsioni relative agli effetti provocati da periodi di transizione di uno e due anni rispettivamente per ciascuna delle zone, in confronto al periodo notificato di tre anni.

L'Autorità osserva che, secondo le previsioni fornite dalle autorità norvegesi, se il regime di differenziazione regionale degli oneri sociali dovesse essere abolito, e supponendo che non vi sia alcuna incidenza sulle retribuzioni e sui prezzi dei prodotti, ne conseguirebbe una riduzione dell'occupazione nel settore privato di 15 400 persone nella zona 4 e di 2 900 persone nella zona 3, quale diretta conseguenza dell'incremento dei costi salariali complessivi. Ciò rappresenterebbe una riduzione isolata dell'occupazione nel settore privato in tali regioni pari al 15,5 % (13,8 % nella zona 3, 15,8 % nella zona 4). La corrispondente riduzione dell'occupazione totale in queste regioni sarebbe del 7,5 % nella zona 3 e dell'8,5 % nella zona 4.

L'Autorità osserva inoltre la scarsa redditività delle imprese nelle zone 3 e 4. Secondo le autorità norvegesi, un (pieno) incremento delle imposte, tenendo conto della possibilità del *de minimis*, corrisponderebbe per il 2001 al 24 % circa dell'utile di esercizio totale delle società nella zona 3 e, rispettivamente, a quasi il 40 % nella zona 4.

In assenza di un periodo di transizione, l'incremento dell'aliquota degli oneri sociali corrisponde ad un immediato incremento dei costi del lavoro delle imprese pari all'8,6 % e al 7,2 % rispettivamente nella zona 3 e nella zona 4 (una volta raggiunta la soglia del *de minimis*). Presumendo che il generale incremento delle retribuzioni sia quello previsto dalle autorità, l'assenza di un periodo di transizione comporterebbe nel 2004 per le imprese nelle zone 3 e 4 un aumento dei costi del lavoro quasi triplo rispetto all'incremento normalmente atteso per tali costi (non tenendo conto dell'effetto del *de minimis*).

<sup>(18)</sup> L'Autorità ha osservato che anche la Commissione ha autorizzato accordi transitori. Si veda ad esempio la decisione 88/318/CEE della Commissione, del 2 marzo 1988, relativa alla legge n. 64, del 1° marzo 1986, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (GU L 143 del 10.6.1988, pag. 37); aiuto di Stato n. N 586/2002 — Italia — Misure di aiuto in favore degli impianti a fune introdotte dalla L.R. 9/98, Regione Lombardia.

<sup>(19)</sup> Decisione della Corte di giustizia, del 20 marzo 1997, Caso C-24/95 Land Rheinland-Pfalz/Alcan Deutschland GmbH [1997], Racc. 1997, pag. I-1591.

<sup>(20)</sup> Quanto all'argomentazione del governo norvegese secondo la quale l'Autorità non avrebbe inviato «alcun chiaro segnale», l'Autorità conserva l'opinione espressa nella sua decisione del 16 luglio 2003, punto 3.1.

L'Autorità osserva inoltre che con la graduale eliminazione del regime di differenziazione delle aliquote d'imposta nell'arco di tre anni gli incrementi annui dei costi delle imprese saranno distribuiti sul triennio. L'immediata abolizione del regime attuale comporterebbe in realtà per le imprese un brusco incremento dei costi. Un periodo di transizione appropriato attenuerebbe l'effetto d'urto e consentirebbe alle imprese di adattarsi alla nuova situazione economica. In tale contesto, l'Autorità prende atto delle argomentazioni presentate dalle autorità norvegesi secondo le quali gli adeguamenti nella formazione dei prezzi e dei salari richiedono tempo. La rigidità delle retribuzioni al ribasso è, di per sé, un fenomeno frequente che, a livello regionale, può accentuarsi quando le trattative salariali sono, in larga misura, organizzate a livello nazionale.

Alcune imprese potrebbero, più facilmente di altre, aumentare i prezzi dei loro prodotti in risposta all'incremento dei costi salariali. Tale scelta potrebbe provocare fallimenti ovvero la chiusura di attività aziendali. La moderazione salariale o il miglioramento della produttività sono misure che correggerebbero le conseguenze di un incremento degli oneri sociali ma gli eventuali effetti di tali misure si manifesterebbero soltanto a più lungo termine.

L'introduzione del regime *de minimis* sarà vantaggiosa per tutte le imprese. Tuttavia i suoi effetti saranno significativi soltanto per le piccole imprese, mentre saranno tanto più contenuti quanto maggiori saranno le dimensioni dell'impresa. L'esempio che segue può essere utile per illustrare tale fenomeno.

Nella zona 4 l'aliquota applicabile ai fini degli aiuti *de minimis* è del 5,1 % (aliquota del 2003), ovvero 9 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota vigente nella zona 1. Un'impresa la cui massa salariale, al lordo degli oneri sociali, sia pari a 3 000 000 di NOK (o importo inferiore) beneficerà appieno del regime *de minimis* in quanto continuerà a versare, a titolo di contributi, lo stesso importo versato oggi. L'agevolazione fiscale del 9 % su un importo di 3 000 000 di NOK corrisponde a 270 000 di NOK. Le imprese con una massa salariale superiore saranno ugualmente agevolate se il totale delle retribuzioni non supera i 3 000 000 di NOK, mentre oltre tale importo saranno assoggettate ad un'aliquota superiore. Le imprese con una massa salariale dell'ordine di 3 000 000 di NOK impiegano, in media, 10 dipendenti. La massa salariale di un'impresa di medie dimensioni con circa 250 dipendenti sarebbe attorno ai 75 milioni di NOK. Essendo assoggettate all'aliquota piena del 14,1 %, tali imprese verserebbero a titolo di oneri sociali oltre 10 milioni di NOK. Un beneficio fiscale di 270 000 di NOK non avrebbe dunque grande rilevanza.

Basandosi su dati chiave riferiti a società per azioni non finanziarie, le autorità norvegesi hanno calcolato che il 50 % circa dei costi salariali complessivi di queste società non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della regola del *de minimis* nelle zone 3 e 4.

Per quanto riguarda l'effetto del regime *de minimis*, si può dunque concludere che tale regime attenua l'effetto d'urto di un improvviso aumento degli oneri sociali (addirittura il regime prevede l'eliminazione del contributo per le piccole imprese con circa 10 dipendenti o meno) ma circa il 50 % dell'occupazione complessiva riguarda imprese in cui il regime produrrà effetti modesti.

Un'ulteriore misura compensatoria è costituita dalla prevista introduzione di un regime di aiuti diretti ai trasporti (il regime di aiuti diretti ai trasporti notificato sarà oggetto di una decisione a se stante). Il regime notificato di aiuti diretti ai trasporti aiuterebbe determinate imprese che sostengono costi elevati per il trasporto di merci a lunga distanza ma non servirebbe a compensare totalmente l'abolizione delle aliquote ridotte degli oneri sociali. Inoltre molte imprese, ad esempio nei settori dei servizi, non avrebbero la possibilità di beneficiare di tale regime. Occorre inoltre ricordare che, in base al regime notificato di aiuti diretti ai trasporti, qualsiasi beneficio derivante dalla riduzione delle aliquote degli oneri sociali sarebbe dedotto da un eventuale aiuto ai trasporti. In base alle notificazioni della Norvegia, in caso di approvazione da parte dell'Autorità, gli aiuti ai trasporti sarebbero gradualmente reintrodotti di pari passo con la graduale eliminazione degli aiuti concessi attraverso gli oneri sociali ridotti.

Per quanto riguarda la differenza fra le aliquote della zona 3 e quelle della zona 4, l'Autorità osserva che la differenza non è sostanziale e che un periodo più breve nella zona 3 rispetto alla zona 4 comporterebbe per le imprese della zona 3 un aumento più repentino dei costi salariali rispetto alle imprese della zona 4. L'Autorità è dunque del parere che un eventuale periodo di transizione nelle due zone debba essere di pari durata.

Quanto alla possibilità stessa di concedere un periodo di transizione, l'Autorità ritiene che detto periodo sarebbe necessario nelle zone 3 e 4 per attenuare gli effetti d'urto che seguirebbero all'immediata applicazione dell'aliquota piena. Per quanto riguarda la durata del periodo di transizione, l'Autorità ritiene che le autorità norvegesi abbiano dimostrato che le imprese avranno bisogno di tempo per adattarsi alla nuova realtà economica. Sulla base di tali informazioni e delle argomentazioni fornite, un periodo di tre anni sembra appropriato. Oltre alle argomentazioni summenzionate, occorre sottolineare che il regime di differenziazione degli oneri sociali vige da quasi trent'anni e che proprio su tale regime le imprese si sono basate nello scegliere dove stabilirsi o dove investire. Anche per tale ragione è necessario introdurre una qualche forma di accordo transitorio.

Occorre ricordare che il caso in esame non si riferisce ad un'impresa individuale beneficiaria dell'aiuto bensì a tutte le imprese di un'intera regione. Si tratta di imprese che sin dall'inizio si trovano, nel loro complesso, in una posizione di debolezza sul piano concorrenziale. L'incremento delle imposte indebolirà ulteriormente la loro posizione. È tuttavia importante osservare che la misura di aiuto notificata si riferisce ad aiuti al funzionamento. Gli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti delle imprese (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati. In via eccezionale, tuttavia, tali aiuti possono essere concessi, ad esempio, in regioni a scarsa densità di popolazione, in cui l'aiuto è destinato a compensare, in parte, i sovraccosti di trasporto <sup>(21)</sup>. Come illustrato nella tabella 1 di cui sopra, le zone 3 e 4 sono regioni a scarsa densità di popolazione, con meno di 12,5 abitanti per chilometro quadrato. L'Autorità deve garantire che l'aiuto non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tale requisito è particolarmente importante nel caso degli aiuti al funzionamento. Dall'altro lato l'Autorità deve tenere conto delle gravi conseguenze socio-economiche che un brusco smantellamento del regime notificato provocherebbe. Soppesando i pro e i contro, l'Autorità ritiene assolutamente necessario che le autorità norvegesi si attengano al limite di tre anni previsto per la graduale eliminazione del regime. L'Autorità è del parere che la graduale eliminazione del regime attuale nelle zone 3 e 4, economicamente fragili, entro un termine di tre anni non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, viste le particolari circostanze del caso di specie e alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra.

#### 4. Conclusione

Con riferimento alle argomentazioni di cui sopra e date le particolari circostanze del caso in esame, l'Autorità conclude che il periodo di transizione notificato di tre anni per la differenziazione regionale degli oneri sociali nelle zone 3 e 4 può essere autorizzato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

- 1) L'aiuto di Stato che la Norvegia intende attuare sotto forma di differenziazione regionale degli oneri sociali nelle zone 3 e 4 per il periodo di transizione notificato è autorizzato a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.
- 2) Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.
- 3) Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2003.

*Per l'Autorità di vigilanza EFTA*

Einar M. BULL  
*Presidente*

Hannes HAFSTEIN  
*Membro del Collegio*

<sup>(21)</sup> Orientamenti in materia di aiuti di Stato, capitolo 25.4.

## ALLEGATO

**ZONE GEOGRAFICHE E ALIQUOTE D'IMPOSTA ATTUALI (2003)**

— Zona I: imposta del 14,1 %

Tale zona include tutti i comuni che non compaiono fra quelli sotto elencati per le zone da II a V.

— Zona II: imposta del 10,6 %

Tale zona comprende:

- nella contea del Nord-Trøndelag, i comuni di Meråker, Frosta, Leksvik, Mosvik, Verran,
- nella contea del Sør-Trøndelag, i comuni di Ørland, Agdenes, Rissa, Bjugn, Rennebu, Meldal, Midtre Gauldal, Selbu,
- nella contea de Møre og Romsdal, i comuni di Vanylven, Sande, Herøy, Norddal, Stranda, Stordal, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Haram, Aukra, Eide,
- tutti i comuni della contea del Sogn og Fjordane,
- nella contea del Hordaland, i comuni di Etne, Ølen, Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Kvam, Modalen, Fedje, Masfjorden, Bømlo,
- nella contea del Rogaland, i comuni di Hjelmeland, Suldal, Sauda, Kvitsøy, Utsira, Vindafjord, Finnøy,
- nella contea del Vest-Agder, i comuni di Åseral, Audnedal, Hægebostad, Sirdal,
- nella contea dell'Aust-Agder, i comuni di Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle,
- nella contea del Telemark, i comuni di Drangedal, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje, Nome,
- nella contea del Buskerud, i comuni di Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Rollag, Nore e Uvdal,
- nella contea dell'Oppland, i comuni di Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Søndre Land, Nordre Land,
- nella contea del Hedmark, i comuni di Nord-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil, Åmot.

— Zona III: imposta del 6,4 %.

Tale zona comprende:

- nella contea del Nord-Trøndelag, il comune di Snåsa,
- nella contea del Sør-Trøndelag, i comuni di Hemne, Snillfjord, Oppdal, Røros, Holtålen, Tydal,
- nella contea dell'Oppland, i comuni di Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang,
- nella contea del Hedmark, i comuni di Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os.

— Zona IV: imposta del 5,1 %.

Tale zona comprende:

- nella contea del Troms, i comuni che non compaiono fra quelli sotto elencati per la zona V,
- tutti i comuni della contea del Nordland,

- 
- nella contea del Nord-Trøndelag, i comuni di Namsos, Namdalseid, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy, Leka,
  - nella contea del Sør-Trøndelag, i comuni di Hitra, Frøya, Åfjord, Roan, Osen,
  - nella contea del Møre og Romsdal, il comune di Smøla.

— Zona V: imposta dello 0 %.

Tale zona comprende:

- Tutti i comuni della contea del Finnmark,
  - nella contea del Troms, i comuni di Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa e Kvænangen.
-